

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/A

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di modificare l'art. 1 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 1 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><i>Art. 1 – Definizioni</i></p> <p>Se non diversamente specificato nell’ambito del presente regolamento, i seguenti termini, indifferentemente al singolare o al plurale, al maschile o al femminile, hanno il seguente significato:</p> <p>-<u>Calciatore</u>: si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista con un Club (come appresso definito).</p> <p>-<u>Commissione Procuratori Sportivi</u>: si intende la Commissione istituita presso la FIGC formata da almeno tre membri nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente, che esercita i poteri disciplinari previsti dal presente regolamento.</p> <p>-<u>Contratto di Rappresentanza o Mandato</u>: si intende il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all’allegato A o contenga i requisiti minimi previsti dal presente regolamento.</p> <p>-<u>Dichiarazione delle Persone Fisiche</u>: si intende la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all’allegato B, sottoscritta dal Procuratore Sportivo, che ne autocertifica la buona condotta e l’assenza di impedimenti o di conflitti di interesse per la sua iscrizione nel Registro FIGC, e l’impegno a rispettare i regolamenti e il potere disciplinare dell’ordinamento sportivo.</p> <p>-<u>Dichiarazione delle Persone Giuridiche</u>: si intende la dichiarazione analoga alla Dichiarazione delle Persone Fisiche, redatta secondo il modello di cui all’allegato C,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 1 – Definizioni</i></p> <p><u>Commissione Procuratori Sportivi</u>: si intende la Commissione istituita presso la FIGC formata da sette membri nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, che esercita i poteri disciplinari previsti dal presente Regolamento.</p>

sottoscritta dal Procuratore Sportivo che operi per il tramite di una persona giuridica, una società di persone o altro ente associativo, quando il Mandato è conferito direttamente a quest'ultimo.

-Procuratore Sportivo: si intende il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati.

-Registro: si intende il registro tenuto dalla FIGC, cui debbono obbligatoriamente essere iscritti i Procuratori Sportivi. Il Registro è pubblicato sul sito della FIGC

-Società Sportiva o Club: si intendono le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o ad altra Federazione affiliata alla FIFA

Per FIGC, FIFA e UEFA si intendono, rispettivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione internazionale delle federazioni calcistiche, e la Confederazione europea delle federazioni calcistiche europee.